

# Gazzetta ufficiale

# L 336 I

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

59° anno

12 dicembre 2016

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo** ..... 1

#### DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo** ..... 7

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2016/2230 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua la decisione 2010/788/PESC <sup>(3)</sup> e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.
- (2) La decisione (PESC) 2016/2231 stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell'Unione.
- (3) Occorre pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2016/2231, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

<sup>(1)</sup> GUL 336 I del 12.12.2016, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato I bis.»;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 ter

1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:

- a) ostacolano la ricerca di una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;
- b) pianificano, dirigono o compiono atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell'RDC;
- c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).

2. L'allegato I bis comprende i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone o entità ivi menzionate.

3. L'allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Per le persone fisiche, dette informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro quattro giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

- a) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia notificato tale accertamento al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato; e
- b) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:

- i) un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto anteriormente al 18 aprile 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis; o
- ii) una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco di cui all'allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro in questione, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, entità o organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis;

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

2. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I, il vincolo o la sentenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), deve essere notificato dallo Stato membro al comitato delle sanzioni.

3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;

5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 ter

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, il rilascio di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, dopo aver stabilito che il rilascio di tali fondi o risorse economiche è necessario per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.»;

6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti su tali conti;
- b) di pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento;
- c) i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'UE o esecutive nello Stato membro in questione;

a condizione che gli eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che figura nell'allegato I o nell'allegato I bis, a condizione che tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.»
- 7) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
- a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso tali autorità competenti, alla Commissione;
- b) collaborare con dette autorità competenti per qualsiasi verifica di tali informazioni.»
- 8) all'articolo 7 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati negli allegati I e I bis;»
- 9) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 9
1. Se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni designano una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.
2. Il Consiglio predispose e modifica l'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I bis.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
5. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo oppure di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.
6. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»
- 10) nel regolamento (CE) n. 1183/2005, il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito dopo l'allegato I.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016

Per il Consiglio  
Il presidente  
F. MOGHERINI

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I bis

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 *ter*

## A. PERSONE

	Nome e cognome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
1.	Ilunga Kampete	alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete. NATO il 24.11.1964 a Lubumbashi, numero della carta d'identità militare: 1-64-86-22311-29. Cittadinanza congolese (RDC).	Come comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete è stato responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ilunga Kampete è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	12.12.2016
2.	Gabriel Amisi Kumba	alias Gabriel Amisi Nkumba; alias «Tango Fort»; alias «Tango Four». NATO il 28.5.1964 a Malela, numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30. Cittadinanza congolese (RDC).	Comandante della 1 <sup>a</sup> zona di difesa dell'esercito congolese (FARDC), le cui forze hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Gabriel Amisi Kumba è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	12.12.2016
3.	Ferdinand Ilunga Luyoyo	NATO l'8/3/1973 a Lubumbashi. Numero di passaporto: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016). Cittadinanza congolese (RDC).	Come comandante del corpo antisommossa <i>Légion Nationale d'Intervention della polizia nazionale congolese (PNC)</i> , Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ferdinand Ilunga Luyoyo è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	12.12.2016
4.	Celestin Kanyama	alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort. NATO il 4.10.1960 a Kananga. Cittadinanza congolese (RDC). Numero di passaporto: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019). Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016.	Come commissario di polizia di Kinshasa (Polizia nazionale congolese — PNC), Celestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Celestin Kanyama è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	12.12.2016

	Nome e cognome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
5.	John Numbi	alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi. NATO il 16.8.1962 a Jadotville-Likasi-Kolwezi. Cittadinanza congolese (RDC).	Ex ispettore generale della polizia nazionale congolese (PNC), John Numbi rimane una figura influente che è stato coinvolto in particolare nella campagna di intimidazione violenta durante le elezioni governatoriali del marzo 2016 nelle quattro province della RDC che in precedenza componevano il Katanga e, in questa veste, si è reso responsabile nell'ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.	12.12.2016
6.	Roger Kibelisa	alias Roger Kibelisa Ngambaswi. Cittadinanza congolese (RDC).	Come direttore interno del Servizio di intelligence nazionale (ANR), Roger Kibelisa è coinvolto nella campagna di intimidazione condotta da funzionari ANR nei confronti di membri dell'opposizione, tra cui arresti arbitrari e detenzione. Roger Kibelisa ha quindi minato lo stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.	12.12.2016
7.	Delphin Kaimbi	alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi. NATO il 15.1.1969 (o alternativamente il: 15.7.1969) a Kiniezire/Goma. Cittadinanza congolese (RDC). Passaporto diplomatico n: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018).	Capo dell'organismo di intelligence militare (ex DEMIAP), parte del centro operativo nazionale, la struttura di comando e controllo responsabile di arresti arbitrari e repressione violenta a Kinshasa nel settembre 2016 e responsabile delle forze che hanno partecipato a intimidazioni e arresti arbitrari, che ostacola una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.	12.12.2016

B. ENTITÀ».



# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2016/2231 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

**che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 17 ottobre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali ha espresso profonda preoccupazione per la situazione politica nella Repubblica democratica del Congo (RDC). In particolare, ha condannato fermamente gli atti di estrema violenza verificatisi il 19 e 20 settembre 2016 a Kinshasa, rilevando che tali atti hanno aggravato ulteriormente la situazione di stallo in cui si trova il paese a causa della mancata convocazione delle elezioni presidenziali entro il termine previsto dalla costituzione del 20 dicembre 2016.
- (3) Il Consiglio ha sottolineato che, al fine di creare un clima favorevole al dialogo e alle elezioni, il governo della RDC deve impegnarsi in modo chiaro a garantire il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto e porre fine a ogni strumentalizzazione della giustizia. Inoltre, ha esortato tutti i soggetti interessati a rifiutare l'uso della violenza.
- (4) Il Consiglio ha altresì indicato di essere pronto a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione, compreso il ricorso a misure restrittive nei confronti di coloro che sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e incitano alla violenza e coloro che cercano di ostacolare una soluzione della crisi consensuale e pacifica, che rispetti l'aspirazione del popolo della RDC a eleggere i suoi rappresentanti.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC.
- (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 3*

1. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone e delle entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono:

- a) la violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;
- b) il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

- c) il fatto di essere capi politici e militari delle milizie congolese, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
- d) il reclutamento o l'impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile;
- e) il fatto di essere implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono violazioni o abusi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, compresi gli atti che comportano attacchi alle popolazioni civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;
- f) l'impedimento dell'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nell'RDC;
- g) il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, implicati in attività di destabilizzazione nella RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica o suoi prodotti;
- h) l'azione per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;
- i) la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite;
- j) la fornitura di assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni o servizi a una persona o entità designata.

L'elenco delle persone ed entità interessate cui si applica il presente paragrafo figura nell'allegato I.

2. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità che:

- a) ostacolano una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo stato di diritto;
- b) sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
- c) sono associate a quelle di cui alle lettere a) e b);

elencate nell'allegato II.»;

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all'articolo 3.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

- a) se il comitato delle sanzioni stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
- b) se il comitato delle sanzioni giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione;
- c) se il comitato delle sanzioni autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale; o
- d) qualora tale ingresso o transito sia necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario.

Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del presente paragrafo, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

4. Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
- c) conformemente a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
- d) a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6. Qualora uno Stato membro conceda una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5, ne informa debitamente il Consiglio.

7. Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 del presente articolo allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella RDC.

8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 4, 5, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»

3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o entità ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato I e II.

2. Non sono messi a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda le persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, conformemente alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; oppure
- e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica.

5. Per quanto riguarda le persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone ed entità e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati per le persone ed entità inserite nell'elenco di cui all'allegato II, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona o dell'entità nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
- c) la decisione non va a favore di una delle persone o delle entità di cui all'allegato I o II; e
- d) il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

7. Per quanto riguarda le persone e le entità elencate nell'allegato II, le esenzioni possono essere concesse anche per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.

8. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una persona o entità inclusa nell'elenco di cui all'allegato II effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data della sua inclusione in tale elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità inserita nell'elenco di cui all'allegato I o II.

9. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive; oppure
- c) pagamenti dovuti alle persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.»;

4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6*

1. Il Consiglio modifica l'elenco riportato nell'allegato I in funzione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica l'elenco contenuto nell'allegato II.»;

5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 7*

1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

2. Il Consiglio comunica la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.»;

6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 8*

1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2. L'allegato I contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I include altresì la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o del comitato per le sanzioni.

3. L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità ivi menzionate.

4. L'allegato II include altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
  2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2017. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»
- 8) l'allegato della decisione 2010/788/PESC diventa l'allegato I e le voci che figurano in tale allegato sono sostituite dalle seguenti: «a) Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1» e «b) Elenco delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. MOGHERINI

—

## ALLEGATO

È aggiunto l'allegato seguente:

## «ALLEGATO II

## ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

## A. PERSONE

	Nome e cognome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
1.	Ilunga Kampete	alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete. NATO il 24.11.1964 a Lubumbashi, numero della carta d'identità militare: 1-64-86-22311-29. Cittadinanza congolese (RDC).	Come comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete è stato responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ilunga Kampete è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	12.12.2016
2.	Gabriel Amisi Kumba	alias Gabriel Amisi Nkumba; alias «Tango Fort»; alias «Tango Four». NATO il 28.5.1964 a Malela, numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30. Cittadinanza congolese (RDC).	Comandante della 1 <sup>a</sup> zona di difesa dell'esercito congolese (FARDC) le cui forze hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Gabriel Amisi Kumba è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	12.12.2016
3.	Ferdinand Ilunga Luyoyo	NATO l'8/3/1973 a Lubumbashi. Numero di passaporto: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016). Cittadinanza congolese (RDC).	Come comandante del corpo antisommossa <i>Légion Nationale d'Intervention della polizia nazionale congolese (PNC)</i> , Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ferdinand Ilunga Luyoyo è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	12.12.2016
4.	Celestin Kanyama	alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort. NATO il 4.10.1960 a Kananga. Cittadinanza congolese (RDC). Numero di passaporto: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019). Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016.	Come commissario di polizia di Kinshasa (PNC), Celestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Celestin Kanyama è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	12.12.2016

	Nome e cognome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
5.	John Numbi	alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi. NATO il 16.8.1962 a Jadotville-Likasi-Kolwezi. Cittadinanza congolese (RDC).	Ex ispettore generale della polizia nazionale congolese, John Numbi rimane una figura influente che è stato coinvolto in particolare nella campagna di intimidazione violenta durante le elezioni governatoriali del marzo 2016 nelle quattro province della RDC che in precedenza componevano il Katanga e, in questa veste, si è reso responsabile nell'ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.	12.12.2016
6.	Roger Kibelisa	alias Roger Kibelisa Ngambaswi. Cittadinanza congolese (RDC).	Come direttore interno del Servizio di intelligence nazionale (ANR), Roger Kibelisa è coinvolto nella campagna di intimidazione condotta da funzionari ANR nei confronti di membri dell'opposizione, tra cui arresti arbitrari e detenzione. Roger Kibelisa ha quindi minato lo stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.	12.12.2016
7.	Delphin Kaimbi	alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi. NATO il 15.1.1969 (o alternativamente il: 15.7.1969) a Kiniezire/Goma. Cittadinanza congolese (RDC). Passaporto diplomatico n: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018).	Capo dell'organismo di intelligence militare (ex DEMIAP), parte del centro operativo nazionale, la struttura di comando e controllo responsabile di arresti arbitrari e repressione violenta a Kinshasa nel settembre 2016 e responsabile delle forze che hanno partecipato a intimidazioni e arresti arbitrari, che ostacola una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.	12.12.2016

B. ENTITÀ».









ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**